

13 MARZO 2024

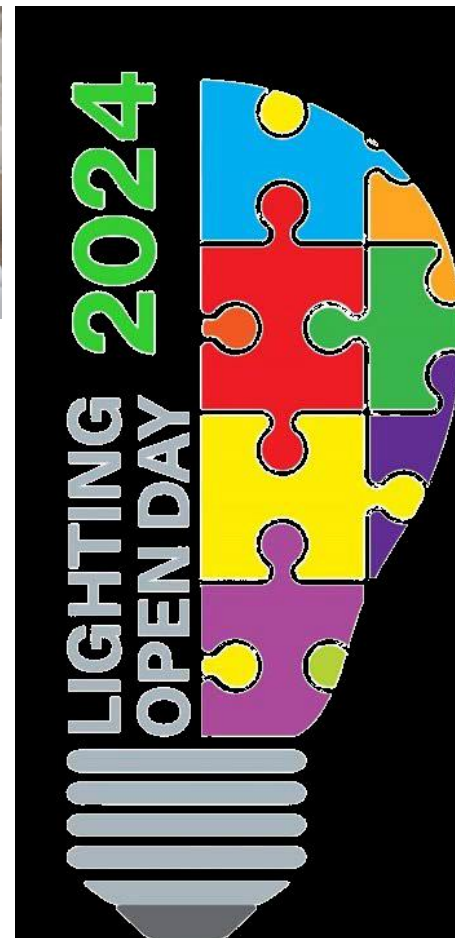
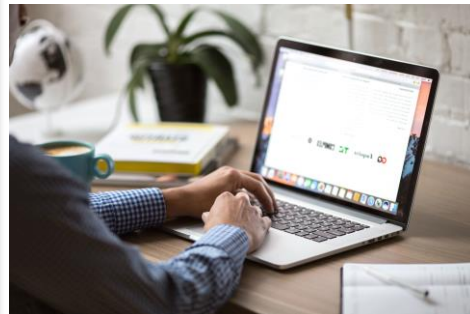
I CONTROLLI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Maria Giulia Di Noia

Responsabile U.O.

Vigilanza a tutela della fede pubblica

Area Tutela del Mercato



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

in sintesi

- i recenti interventi legislativi e le novità che verranno introdotte nei controlli della Camera di commercio
- la vigilanza
- i risultati degli ultimi controlli
- le criticità da superare

info



Regolamento UE 2019/1020



Obiettivo: **migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi** che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica- (art1)

REGOLAMENTO (UE) 2023/988 relativo alla **sicurezza generale** dei prodotti **applicabile dal 13 dicembre 2024**. Alcune novità: allineamento ad altri settori con indicazione sui prodotti dei dati identificativi del fabbricante e, se il fabbricante è extra UE, obbligatoria l'indicazione dei dati del fabbricante extra UE e dell'importatore; è richiesta al fabbricante, prima dell'immissione sul mercato, la predisposizione di documentazione tecnica a sostegno della dimostrazione della sicurezza del prodotto

Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti

pubblicata su GUUE il 29/6/2022

E' il principale documento di riferimento sulle modalità di attuazione della legislazione fondata sul nuovo approccio e del «nuovo quadro legislativo».

Obiettivo; **agevolare la comprensione della normativa UE sui prodotti** e garantirne un'applicazione più uniforme e coerente nei vari settori e in tutto il mercato unico.



Regolamento UE 2019/1020 prevede, tra l'altro

l'Ufficio unico di collegamento e le **autorità di vigilanza** indicando gli ambiti di rispettiva competenza

una **strategia nazionale globale di vigilanza del mercato**. La strategia promuove un approccio nazionale coerente, globale e integrato alla vigilanza del mercato e all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione nel territorio dello Stato membro.

nell'elaborazione della strategia nazionale di vigilanza del mercato sono presi in considerazione **tutti i settori disciplinati** dalla normativa di armonizzazione dell'Unione e **tutte le fasi della catena di fornitura del prodotto**, comprese le importazioni e le catene di approvvigionamento digitale

Il **recupero delle spese sostenute** per la vigilanza dei prodotti risultati non conformi dall'operatore economico



Legge 118 del 5 agosto 2022 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

...art 30 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020

Decreto Legislativo 157/2022 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.

Art 10

Prevede che le autorità di vigilanza del mercato provvedano al recupero, dall'operatore interessato, dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi

Art. 11

Integra il sistema sanzionatorio esistente

VIGILANZA – CHI?

Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti

L'Agenzia delle Dogane

Le Camere di commercio

La Guardia di Finanza

ENEA-coadiutore tecnico per etichettatura energetica ed ecodesign

Gli organi di controllo a competenza generale

Da anni il Ministero si avvale in regime di convenzione del sistema delle Camere di commercio, cui sono state attribuite le funzioni dei soppressi uffici provinciali ministeriali

al controllo , nel caso di esito negativo, seguono:

provvedimento sanzionatorio a cura delle Camere di commercio ex Legge 689/81

provvedimento ministeriale di conformazione/divieto di circolazione/ritiro/richiamo del prodotto

segnalazione all'AG o organi di polizia giudiziaria nei casi in cui si configuri l'ipotesi di un reato o sia prevista l'applicazione di un'ammenda

pubblicazione dei dati del controllo sulle banche dati

VIGILANZA- QUALI AMBITI?



LVD –bassa tensione

Direttiva 2014/35/UE

EL Etichettatura dei prodotti connessi all'energia

Regolamento (UE)2019/2015

ED Progettazione ecocompatibile

Regolamento (UE) 2019/2020

GPSD Sicurezza generale dei prodotti

Direttiva 2001/95/UE

Regolamento (UE) 2023/988 applicabile dal 13 dicembre 2024

.....

VIGILANZA – DOVE?



presso sedi/unità locali, logistica di

produttori
importatori
distributori



Ma anche, sempre di più
su siti WEB



VIGILANZA – COME?



Controllo visivo- consente di verificare la corretta presentazione del prodotto e l'assenza di non conformità palesi-consiste nella verifica visiva del prodotto, dell'etichettatura del prodotto, dei documenti informativi a corredo del prodotto

Controllo documentale- consente di verificare la completezza e adeguatezza della documentazione con la quale il produttore dimostra la conformità e sicurezza del prodotto. Per EL le autorità di controllo consultano anche EPREL, dove è obbligatorio registrare i prodotti in scopo del Regolamento applicabile.

Controllo fisico in laboratorio-consente di verificare i requisiti di conformità e sicurezza del prodotto sottoponendolo alle prove di laboratorio

NB

tutti questi controlli sono possibili e necessari anche sui prodotti venduti online. Il controllo visivo avviene sia online che all'arrivo del prodotto acquistato online

Obiettivo dei controlli è verificare, oltre ai requisiti di conformità anche i requisiti di rintracciabilità

IL PRODOTTO CONFORME

Riporta ed è accompagnato dalle informazioni previste dalla normativa applicabile, nelle modalità previste (per es. marcatura, dati identificativi del prodotto e del fabbricante, avvertenze ed istruzioni in italiano, etichetta energetica, scheda informativa prodotto)

Garantisce la tracciabilità

Ha un fascicolo tecnico approntato dal fabbricante per dimostrare, a richiesta delle autorità di vigilanza, la conformità e una dichiarazione di conformità

Garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza, etichettatura ed ecodesign e i requisiti di conformità stabiliti dalla normativa

Se in scopo di EL, è registrato su EPREL

NB gode di presunzione di conformità il prodotto costruito secondo le norme armonizzate



CONTROLLO VISIVO

Marcatura CE

Dati identificativi fabbricante

Se fabbricante extra UE, dati importatore

Dati identificativi del prodotto

Marcatura-dati tecnici

Avvertenze e istruzioni d'uso in italiano

Ev etichetta energetica

Ev scheda informativa prodotto

Ev manuale ecodesign

Assenza di non conformità palesi

CONTROLLO VISIVO-CRITICITÀ

Marcatura CE **non apposta sul prodotto, grafica non conforme**

Dati identificativi fabbricante **non presenti, dati incompleti, ambiguità sui ruoli**

Se fabbricante extra UE, dati importatore **dati incompleti, ambiguità sui ruoli**

Dati identificativi del prodotto **diversi da quelli riportati nella documentazione tecnica. Sono fondamentali per tracciabilità, immissione sul mercato**

Marcatura-dati tecnici- **incoerenti, incompleti**

Avvertenze e istruzioni d'uso in italiano- **non complete, in altre lingue, traduzioni improbabili, caratteri di stampa molto ridotti**

Etichetta energetica **assente online o liberamente rielaborata**

CONTROLLO DOCUMENTALE

prevede

l'acquisizione di un esemplare del prodotto

la richiesta di documenti commerciali di acquisto per risalire a operatori che hanno messo o immesso a disposizione sul mercato il prodotto

la richiesta di dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico al fabbricante (o suo rappresentante autorizzato) o all'importatore, o al distributore (nel caso in Italia ci sia solo un distributore)

NB sempre più spesso si comunica direttamente con l'OE, anche se situato all'estero

valutazione della documentazione pervenuta, eventualmente con l'ausilio di organismi tecnici, appositamente incaricati

CONTROLLO DOCUMENTALE - CRITICITÀ



Dichiarazione di conformità- non firmata, firmata da persona non identificata e/o non qualificata, sottoscritta in data posteriore all'immissione sul mercato del prodotto o del controllo, non riporta i riferimenti pertinenti alle direttive e/o alle norme applicate, sottoscritta da operatore qualificato come importatore

Analisi dei rischi, disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc. e le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico non presenti

Test report –riferiti a prodotti diversi, identificati con codici diversi, fotografie riferite a prodotti diversi, rilasciati a fabbricanti non identificati nel fascicolo tecnico, emessi in data successiva all'immissione sul mercato dei prodotti o del controllo

Valori dichiarati/misurati/ pubblicati (EL/ED), modelli equivalenti non disponibili/non coerenti

Dichiarazione di identità del prodotto con quello indicato nel test report non presente, resa da importatore

Descrizione delle modalità con cui viene assicurata la conformità della produzione non presente

In definitiva la documentazione non è organica, pertinente, completa, esaustiva, talvolta manca a tal punto la consapevolezza della sua importanza, che si pensa di poterla predisporre solo a seguito di un controllo

CONTROLLO FISICO-PROVE DI LABORATORIO

prevede

il prelievo, a titolo oneroso o gratuito, di un numero sufficiente di esemplari del prodotto per eseguire le prove

la comunicazione dell'avvenuto prelievo dei prodotti al responsabile dell'immissione sul mercato (fabbricante o importatore al distributore se importatore e fabbricante non stabiliti in Italia) con facoltà per fabbricante e importatore di assistere alle prove, previo accreditamento presso il laboratorio incaricato)

la comunicazione dell'esito delle prove eseguite e, nel caso di esito negativo, la facoltà per l'OE di chiedere, entro 15 giorni, la ripetizione di analisi consapevole del fatto che in caso di esito negativo saranno recuperati i costi sostenuti per tali prove. In caso di esito negativo del controllo seguono il sequestro, verbale/i di contestazione, trasmissione del fascicolo al Ministero per l'adozione di provvedimenti e la pubblicazione dei dati su ICSMS ed eventualmente su Safety Gate



QUALCHE NUMERO...

PIANO DI VIGILANZA NAZIONALE 2022 - LVD- prodotti di illuminazione (apparecchi e ghirlande luminose)

48 controlli (visivi, documentali e fisici)

Non conformità documentali **37**

Non conformità a seguito di prove di laboratorio **21**

EEPLIANT3 - EL ED- (2019-2024 -12 WP - conferenza finale 6/7 marzo 2024)

WP11 sorgenti luminose – 14 MSA di 13 Paesi

Controlli pagine online di prodotto 249 non conformità 96%

Controlli documentali 191 non conformità 98%

Prove di laboratorio 80 non conformità 68%

PER DETTAGLI SUI CONTROLLI SEGUI EEPLIANT3 E VIENI L'8 MAGGIO IN CAMERA DI COMMERCIO!



The Project is funded
by the European Union

ALTRE INIZIATIVE UE



La Camera di commercio è una delle autorità locali di sorveglianza del mercato che partecipa ad azioni congiunte coordinate a livello UE

JAHARP 2021

Televisori

Commercio elettronico

JAHARP 2022

Frigoriferi professionali

CASP(2024) per la prima volta altre 4 Camere di commercio partecipano ad un'azione congiunta sulla sicurezza prodotti – Uno dei settori attenzionati è quello dell'illuminazione

EEPLIANT4 Energy Efficiency Compliant Products, progetto quinquennale volto ad ottenere l'effettiva applicazione dei requisiti di EL e ED e il potenziamento della vigilanza negli stati Membri

SANZIONI

IL PRODOTTO RISCHIA DI PREGIUDICARE LA SICUREZZA E LA SALUTE

Salvo che il fatto costituisca reato, per **fabbricante e importatore** sanzione pecuniaria amministrativa da 50 a 150 euro per ogni pezzo, comunque sanzione non inferiore a 10.329 e non superiore a 60.000 euro

Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione pecuniaria amministrativa per **distributore** da 50 a 150 euro per ogni pezzo, comunque sanzione non inferiore a 800 e non superiore a 5.000 euro

NON CONFORMITA' FORMALI

Sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 5.000 euro

Marcatura CE non apposta sul prodotto/ targhetta/ imballaggio/documenti di accompagnamento.

Marcatura CE apposta in violazione delle prescrizioni di legge (deve essere visibile, leggibile, indelebile, grafica corretta)

Non è stata predisposta dal fabbricante o non viene resa disponibile dall'importatore la dichiarazione di conformità o la documentazione tecnica prevista

Il materiale elettrico non è identificato con numero di tipo/lotto/ serie/altro elemento identificativo

Sul materiale elettrico non sono riportati i dati identificativi completi del fabbricante e dell'importatore, se il fabbricante ha sede fuori dal territorio dell'UE

Non viene resa disponibile la documentazione commerciale di acquisto o di vendita

I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO

Conformazione se non si provvede entro 30 giorni, il MIMIT ordina il ritiro e richiamo del prodotto

Divieto di circolazione

Ritiro- qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto per la sua offerta al consumatore

Richiamo- le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori

SANZIONI PER I CASI DI MANCATA OTTEMPERANZA AI PROVVEDIMENTI



Salvo che il fatto costituisca reato, per fabbricante e importatore sanzione pecuniaria amministrativa da 50 a 150 euro per ogni pezzo, comunque sanzione non inferiore a 10.329 e non superiore a 60.000 euro

Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione pecuniaria amministrativa per distributore da 50 a 150 euro per ogni pezzo, comunque sanzione non inferiore a 800 e non superiore a 5.000 euro

IL CONTROLLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO SULL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL MIMIT

La conformazione del prodotto o del fascicolo è richiesta all'OE dal MIMIT entro 30 giorni

L'OE deve comunicare, entro tale termine, a MIMIT e alla CDC le azioni intraprese

La Camera di commercio deve riferire sull'effettiva conformazione

Se l'operatore economico non provvede nel termine previsto, in assenza di motivazione, viene elevata sanzione e il MIMIT dispone il ritiro e richiamo del prodotto entro un termine stabilito

L'OE riceve una verifica da CDC e deve comunicare, entro il termine stabilito, a MIMIT e alla CDC le informazioni e le azioni di ritiro e smaltimento dei prodotti: dichiarazione sul numero di prodotti fabbricati/importati, numero di prodotti immessi sul mercato o in giacenza, elenco acquirenti, comunicazione di ritiro a tutti gli acquirenti e avviso di richiamo da affiggere nei PV, dichiarazione sul risultato della campagna di ritiro e conseguente smaltimento dei prodotti...

La Camera di commercio verifica l'effettiva esecuzione del provvedimento anche presso i punti vendita per riferire al MIMIT

Se l'operatore economico non provvede a dare esecuzione al provvedimento, in assenza di motivazione, viene elevata la prevista sanzione

Sistema dell'UE che permette il rapido scambio di informazioni sui prodotti che rappresentano un rischio per i consumatori. Sono 88 i prodotti dell'illuminazione segnalati nel 2023/24



Banca dati dei controlli eseguiti dalle autorità degli Stati membri sui prodotti

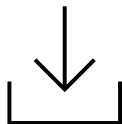
ICSMS
Information and Communication
System on Market Surveillance

PER SEGNALARE UN PRODOTTO NON CONFORME

compilare il modulo scaricabile dal sito



<https://www.milomb.camcom.it/tutela-della-fede-pubblica>



Inviare a tutela.fedepubblica@mi.camcom.it

PER INFORMAZIONI

tutela.fedepubblica@mi.camcom.it

www.sportelliriemergo.it



www.milomb.camcom.it/unica-desk



www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it

